

COMUNE DI SARMATO

(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO COMUNALE

**SERVIZI DI RACCOLTA,
RECUPERO O SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 10.06.2003
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 23.03.2015**

INDICE

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Oggetto del regolamento
- Art. 5 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 6 Attività di competenza del Comune
- Art. 7 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
- Art. 8 Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani
- Art. 9 Rifiuti speciali e pericolosi
- *Disposizioni di carattere generale*
 - *Deposito temporaneo*
 - *Conferimento*
 - *Rifiuti sanitari*
- Art. 10 Particolari categorie di rifiuti
- *Beni durevoli*
 - *Imballaggi*
 - *Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti*
 - *Rifiuti inerti*
 - *Rifiuti cimiteriali trattati*

CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- Art. 11 Forme di gestione
- Art. 12 Divieti ed obblighi
- Art. 13 Vigilanza del servizio
- Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 15 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 16 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 17 Oggetto della raccolta differenziata
- Art. 18 Finalità
- Art. 19 Localizzazione siti e contenitori
- Art. 20 Piattaforma ecologica per la raccolta differenziata

- Art. 21 Ubicazione della piattaforma ecologica e responsabilità tecnica
- Art. 22 Elementi strutturali ed attrezzature della piattaforma ecologica
- Art. 23 Rifiuti conferibili alla piattaforma ecologica
- Art. 24 Operatori del servizio presso la piattaforma ecologica
- Art. 25 Modalità di accesso alla piattaforma ecologica
- Art. 26 Modalità di conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica
- Art. 27 Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso la piattaforma ecologica
- Art. 28 Orari di apertura della piattaforma ecologica
- Art. 29 Frazioni oggetto di raccolta differenziata
- *Frazione «umida» e «secca residua» dei r.s.u.*
 - *Carta e cartoni*
 - *Vetro e lattine*
 - *Contenitori in plastica per liquidi*
 - *Cassette di plastica per ortofrutta e ovicoli*
 - *Rottami metallici*
 - *Beni durevoli*
 - *Legname e manufatti in legno e sfridi della lavorazione del legno*
 - *Stracci, altri scarti tessili e manufatti in cuoio*
 - *Componenti elettronici*
 - *Polistirolo espanso*
 - *Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili*
 - *Materiali inerti*
 - *Rifiuti vegetali*
 - *Oli e grassi vegetali ed animali*
 - *Pile, batterie per autoveicoli, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo «T» e/o «F», lampade a scarica e tubi catodici, medicinali, oli minerali, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, siringhe abbandonate, poiché derivanti da utenze domestiche*
- Art. 30 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata
- Art. 31 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
- Art. 32 Trasporto allo smaltimento finale

CAPITOLO 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 33 Definizione
- Art. 34 Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio
- Art. 35 Modalità di svolgimento del servizio
- *Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata*
 - *Servizi accessori*
 - *pulizia fontanelle*
 - *lavaggio aree pubbliche e zona mercato*
 - *spurgo pozzetti stradali*
 - *estirpazione erbe*

- *sgombero neve*
- *altri servizi di pulizia*

- Art. 36 Cestini getta carta e porta rifiuti
- Art. 37 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.
- Art. 38 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
- Art. 39 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 40 Disposizioni per proprietari di animali domestici
- Art. 41 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Art. 42 Educazione e informazione alla cittadinanza
- Art. 43 Interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

- Art. 44 Abbandono di rifiuti

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45 Sanzioni
- Art. 46 Riferimento ad altri regolamenti
- Art. 47 Riferimento alla legge

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale
- b) rendere i cittadini consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento
- c) proporre azioni atte a:
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei beni e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione ecocompatibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni da destinare a smaltimento.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22, attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successive modifiche e integrazioni.

Esso rimanda inoltre al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti).

Articolo 3 - Principi generali

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.

Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Articolo 4 - Oggetto del regolamento

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi - nonché di ammasso e smaltimento - inteso come attività di stoccaggio, di deposito o scarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento - di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al precedente punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti b), c) e e).

Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

- g) da attività agricole e agro-industriali;
 - h) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - i) da lavorazioni industriali;
 - j) da lavorazioni artigianali;
 - k) da attività commerciali;
 - l) da attività di servizio;
 - m) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - n) da attività sanitarie;
 - o) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti;
 - p) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del già citato D.Lgs. 22/97, nonché sulla base degli allegati G, H, ed I del D.Lgs n. 389/97.

Articolo 6 - Attività di competenza del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune, salvo eventuale e futura normativa, la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n° 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al punto a) dell'articolo "Definizione e classificazione dei Rifiuti" del presente Regolamento
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo " Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani" del presente Regolamento; non si applica la privativa sulle sole attività di recupero effettuate su tali rifiuti.

Articolo 7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

Materiali:

- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al primo comma dell'articolo 5 «Definizione e classificazione dei rifiuti»;
- **frazione organica (F.O.R.S.U.)**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- **frazione secca residua**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica;
- **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità
- **combustibile da rifiuti**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante

trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche

- **imballaggio**: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Soggetti:

- **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Attività ed operazioni qualificanti:

- **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolte differenziate**: le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee - compresa la frazione organica umida - da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima;
- **cernita**: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- **trasporto**: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- **recupero**: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
 - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia,
 - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali,
 - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente.
- **riciclaggio**: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- **riutilizzo**: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- **reimpiego**: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (esempio: vuoti a rendere);
- **trattamento intermedio**: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
- **smaltimento**: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;
- **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio**: le operazioni di deposito di rifiuti in luogo diverso da quello della loro

produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero, smaltimento;

- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - c) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 - d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
- **piattaforma ecologica:** area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni.

Articolo 8 - Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall'art.18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i «*criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*».

In attesa di tale provvedimento, le tipologie di rifiuti speciali che vengono assimilate e per le quali conseguentemente viene organizzato il servizio di raccolta sono quelle elencate di seguito.

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette
- Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle o similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione di pneumatici per autoveicoli.
- Resine termoplastiche e termo-indurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane

- di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquettes, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione e commercio di alimenti, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè o partite di alimenti deteriorati, purchè non inscatolati nè imballati e scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi.
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) purchè non derivanti da lavorazioni basate su processi chimici (panelli di estrazione).
- Accessori per l'informatica.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite nel presente regolamento, si procederà a stipulare apposite convenzioni che comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano all'Amministrazione.

Articolo 9 - Rifiuti speciali e pericolosi

1 - Disposizioni di carattere generale

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:

- nel D.Lgs. 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti speciali pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 10, 2° comma del D.Lgs. 22/97 - approvate dall'Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio

2 - Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal D.Lgs. 22/97 (art. 6,

lettera m, punti 2 e 3)* sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;

b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;

c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

(*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97
(Articolo 6 - 1° comma - lettera m)

..... omissis

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

..... omissis

3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.

È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

È altresì tassativamente vietato il conferimento di rifiuti pericolosi nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica per rifiuti non pericolosi o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

Articolo 10 - Particolari categorie di rifiuti

1 - Beni durevoli

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal D.Lgs. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
- al soggetto incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure
- ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del D.Lgs. 22/97, art. 44, comma 2.

I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi, dei surgelatori e dei condizionatori d'aria, che dovranno essere avviati ad apposito impianto che provvede all'estrazione in sicurezza dei gas ed oli contenuti - continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale;
- b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli;
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

2 - *Imballaggi*

Il Titolo II del D.Lgs. 22/97 :

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio ;
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è l'organo deputato che ha stipulato un accordo di programma quadro con l'Anci che stabilisce in particolare «le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero».

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i «primari» - gli stessi sono raccolti in modo differenziato a cura del soggetto gestore del servizio pubblico ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi «terziari» di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi «secondari» non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (D.Lgs. 22/97, articolo 43, 2° comma).

- E' definito «imballaggio per la vendita» o «primario» l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- E' definito «imballaggio multiplo» o «secondario» l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
- E' definito «imballaggio per il trasporto» o «terziario» l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

E' definito «rifiuto di imballaggio» ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

3 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili

sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

4 - Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi;
- i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

Nel caso di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private e conferiti direttamente dal produttore in quantità limitate è consentito il conferimento alla Piattaforma ecologica comunale.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni effettuati da imprese edili devono essere conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

5 - Rifiuti cimiteriali "trattati"

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali «trattati», resti e

avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco o del piombo presenti.

Tali rifiuti, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta «*Rifiuti Cimiteriali Trattati*» ed avviati agli impianti di termodistruzione di bacino, autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani «*ordinari*».

CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

Articolo 11 - Forme di gestione

Le attività di raccolta, recupero e smaltimento di cui ai Capitoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le forme, previste dalla legge 8 giugno 1990 n° 142 (salvo eventuali modifiche normative), che risultino più confacenti.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art.30 del Decreto Legislativo 22/97.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento dei rifiuti raccolti il Comune, anche per il tramite di Consorzi o di coordinamenti di Comuni di cui dovesse fare parte, e/o l'eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40 - 41 - 47 - 48) e con le associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- con l'Impresa concessionaria, approvate dal Comune;
- oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Concessionaria.

Articolo 12 - Divieti ed obblighi

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali, fossi, porti, mare.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei

soggetti obbligati.

E' vietata ogni forma di cernita o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la piattaforma ecologica comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In particolar modo è vietata sia l'introduzione di tipologie di rifiuto cui i contenitori non siano dedicati, sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

E' vietato altresì il conferimento nei contenitori di ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore.

E' altresì vietato introdurre nei sacchi destinati alla raccolta porta a porta rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 13 - Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definiti dal 1° comma dell'art. 4 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 22/97. L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano all'Ufficio Tecnico Comunale.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All' Amministrazione Provinciale spettano:

- il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del D.Lgs. 22/97;
- le attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Articolo 14 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 22/97, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e

sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Articolo 15 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori;
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

Articolo 16 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio, sia di spazzamento delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della piattaforma ecologica comunale, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- a) deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l' A. S. L. riterrà necessari, almeno una volta all'anno;
- b) deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 17 - Oggetto della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dal vigente piano provinciale per la gestione dei rifiuti ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani interessa:

- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, plastica, carta, cartone, imballaggi, frazione organica e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclaggio si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro potenziale inquinante, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, gli oli minerali usati.

Articolo 18 - Finalità

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da avviare a smaltimento;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Articolo 19 - Localizzazione siti e contenitori

La localizzazione dei siti destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale tenendo conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Articolo 20 - Piattaforma ecologica

La piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata e autorizzata ai sensi degli artt.27 e 28 D.Lgs. 22/97, e destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

La gestione della piattaforma può essere effettuata - in regime di concessione - da soggetti privati, sulla base di apposita convenzione con il Comune. Il concessionario dovrà essere iscritto alla categoria 6A dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Art.21 - Ubicazione della piattaforma ecologica e responsabilità tecnica.

Nel territorio del Comune di Sarmato, l'area di Località Moschino – Strada Argine Po di proprietà comunale, viene adibita alla funzione di piattaforma ecologica.

Il responsabile tecnico dell'impianto è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarmato.

Art. 22 - Elementi strutturali ed attrezzature della piattaforma ecologica.

Gli elementi strutturali e le attrezzature che compongono la piattaforma ecologica sono i seguenti:

- viabilità d'accesso
- aree a verde interne
- piazzali pavimentati e parcheggi interni
- viabilità interna e di servizio
- piastrone a servizio dei cassoni scarrabili, con relative rampe d'accesso
- edifici di servizio
- servizi (recinzione, reti tecnologiche, illuminazione interna ed esterna)
- attrezzature

Art. 23 - Rifiuti conferibili alla piattaforma ecologica.

La piattaforma è destinata allo stoccaggio, selezione ed avvio a recupero/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 22/97), delle seguenti tipologie di rifiuto:

- Frazioni di rifiuto urbano derivanti da iniziative di raccolta differenziata organizzate sul territorio comunale, quali, a titolo di esempio, raccolta porta a porta della carta, degli imballaggi in plastica, del vetro etc.
- Frazioni di rifiuto urbano conferite direttamente dai privati cittadini, per le quali presso la piattaforma ecologica sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta (rifiuti ingombranti, carta, plastica, vetro, sfalci e potature, legno trattato, beni durevoli, etc).
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali presso la piattaforma ecologica sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta, conferiti direttamente dai produttori/detentori oppure dal soggetto gestore dei servizi comunali di igiene urbana.
- Rifiuti di cui al punto d art.7 D.Lgs. 22/97 (rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua).

Non sono conferibili in nessun caso i rifiuti speciali che non siano stati assimilati e i rifiuti speciali pericolosi.

Art. 24 - Operatori del servizio presso la piattaforma ecologica.

Sono considerati operatori del servizio di gestione della piattaforma ecologica:

- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di custodire e mantenere la piattaforma ecologica, nonché di controllare la fase di conferimento da parte dell'utenza e di effettuare eventuali operazioni di cernita e/o adeguamento volumetrico su alcune frazioni;
- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero/smaltimento i rifiuti.

Art. 25 - Modalità di accesso alla piattaforma ecologica.

L'accesso alla piattaforma ecologica, finalizzato al conferimento dei rifiuti di cui al precedente art.23, potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei privati cittadini residenti nel Comune di Sarmato;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei soggetti aventi sede e/o residenza nel comune di Sarmato, produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto D art.24 per quantitativi che non superino i 5 mc.
- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli operatori presenti presso la piattaforma ecologica da parte dei soggetti aventi sede e/o residenza nel comune di Sarmato, produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto D art.24 per quantitativi che superino i 5 mc.
- dietro preventiva autorizzazione concessa dall'Ufficio Tecnico Comunale da parte di Ditte operanti per conto dell'Amministrazione Comunale (a seguito di appalti pubblici, concessioni edilizie etc.) sempre e comunque limitatamente ai rifiuti di cui all'art.24.
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del soggetto gestore

dei servizi di igiene urbana comunali.

L'accesso sarà comunque permesso esclusivamente negli orari di apertura all'utenza della piattaforma ecologica. L'accesso a soggetti diversi da quelli elencati ai punti precedenti è vietato.

E' facoltà degli operatori del servizio di cui all'art.25 richiedere ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti l'esibizione di idoneo documento da cui risulti la residenza nel territorio comunale nonché, per i casi che lo prevedano, l'autorizzazione allo scarico concessa dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 26 - Modalità di conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica.

Il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- le diverse frazioni di rifiuto dovranno essere separate preliminarmente al conferimento, in modo da permetterne una facile e rapida deposizione nei contenitori o negli spazi ad esse dedicati, senza rischi di sversamenti o occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- il conferimento avverrà alla presenza degli operatori del servizio di cui all'art. 24, solo dopo loro formale assenso allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati.

A conferimento ultimato, il soggetto che lo ha effettuato ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area che eventualmente fosse stata soggetta a insudiciamento, a causa di accidentali sversamenti. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, dietro segnalazione degli operatori del servizio di cui all'art.24, potrà rivalersi nei modi di cui al presente regolamento.

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori del servizio di cui all'art. 24 potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori del servizio di cui all'art.24 per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.

L'assenso allo scarico sarà sempre e comunque negato per tutti i rifiuti che non siano compresi nell'elenco di cui all'art 23.

Eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni da parte dell'utenza relative ai servizi di igiene urbana dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 27 - Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso la piattaforma ecologica.

Lo stoccaggio e la movimentazione delle frazioni di rifiuto all'interno della piattaforma ecologica verranno effettuate esclusivamente dagli operatori del servizio, con l'impiego di attrezzature idonee nonché rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' fatto divieto del prelievo dalla piattaforma ecologica di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 24.

Gli operatori del servizio sono tenuti alla corretta compilazione dei formulari di

identificazione di cui al DM 1.4.98 n°145 nonché alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico di cui al DM 1.4.98 n° 148. Gli stessi sono inoltre tenuti ad annotare su apposito registro la data e le generalità dell'utente nonché il quantitativo scaricato per i conferimenti soggetti ad autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 28 - Orari di apertura della piattaforma ecologica.

Gli orari di apertura all'utenza della piattaforma sono così determinati:

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

MARTEDÌ – GIOVEDÌ – SABATO: dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Eventuali variazioni verranno determinate con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico.

Articolo 29 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata

I detentori, hanno l'obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo:

- a) frazione organica (F.O.R.S.U.) e «secca residua» dei rifiuti urbani;
- b) carta e cartoni;
- c) vetro;
- d) imballaggi in plastica;
- e) beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili;
- f) legname, manufatti in legno e sfridi della lavorazione del legno;
- g) ingombranti non differenziabili;
- h) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici non trattati;
- i) pile, batterie per autoveicoli medicinali, oli minerali;
- j) rottami metallici, lattine in alluminio e in banda stagnata;
- k) oli vegetali e grassi animali;
- l) prodotti e loro contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" (limitatamente alle utenze domestiche);
- m) rifiuti inerti (limitatamente alle utenze domestiche).

E' vietato conferire i materiali oggetto di raccolta differenziata con modalità diverse da quelle fissate.

Ferme restando le norme particolari di conferimento di seguito enunciate, l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di individuare aree idonee, nell'ambito di complessi condominiali, per il posizionamento di contenitori atti ad attuare le raccolte differenziate: l'organizzazione e l'attuazione di queste ultime dovrà avvenire in accordo e a cura degli amministratori condominiali, che ne saranno i diretti responsabili.

1) Frazioni organica (F.O.R.S.U.) e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione delle frazioni "umida" e "secca residua".

I rifiuti appartenenti alla *frazione organica (F.O.R.S.U.)* devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento

meccanizzato o manuale.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione organica, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile (Mater-Bi) o comunque compatibile con impianti di compostaggio.

Il conferimento di sfalci d'erba e potature è consentito solo per quantità non superiori ai 0,05 mc.

Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.

Il Comune favorisce l'utilizzo di composters da parte delle utenze domestiche.

I rifiuti urbani interni appartenenti alla «*frazione secca residua*» verranno conferiti direttamente dalle utenze tramite sacchi in polietilene semitrasparenti di misura cm 70x110.

Eventuali contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico alla Ditta Concessionaria il contestuale asporto.

Fanno eccezione le utenze aventi domicilio in sito non raggiungibile con mezzi meccanici. In questo caso le utenze conferiranno le frazioni indicate, in modo differenziato, in contenitori predisposti e dislocati nelle adiacenze delle utenze stesse. Per quanto riguarda la frazione secca residua, le utenze non domestiche esercenti attività di preparazione/somministrazione di alimenti verranno coperte da servizio mediante cassonetto dedicato, posto, compatibilmente con la disponibilità di spazi, nelle immediate vicinanze delle utenze stesse. L'utilizzo dei suddetti contenitori viene permesso alle sole utenze aventi diritto.

2) Carta e cartoni

La carta ed i cartoni vengono raccolti a domicilio, conferiti dagli utenti ordinatamente confezionati e legati in pacchi oppure contenuti in sacchi di carta o scatole di cartone.

Fanno eccezione le utenze aventi domicilio in sito non raggiungibile con mezzi meccanici. In questo caso le utenze conferiranno le frazioni indicate, in modo differenziato, in contenitori predisposti e dislocati nelle adiacenze delle utenze stesse.

L'utilizzo dei suddetti contenitori viene permesso alle sole utenze aventi diritto.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso la piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs. 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.

3) Vetro

La raccolta separata del vetro viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in singole postazioni, e/o presso la piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.

Il vetro verrà introdotte nei contenitori direttamente dagli utenti.

Fanno eccezione le utenze non domestiche esercenti attività di

preparazione/somministrazione di alimenti, per le quali viene istituito un servizio di ritiro domiciliare avente cadenza minima settimanale.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs. 22/97.

4) Imballaggi in plastica

Gli imballaggi in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere gialli trasparenti, di misura cm 70x110.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere raccolti anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs. 22/97.

5) Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili. che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2) del D.Lgs. 22/97, oppure, se detenuti da un'utenza domestica, possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

I beni durevoli raccolti saranno avviati a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del D.Lgs 22/97.

6) Legname, manufatti in legno e sfridi della lavorazione del legno

La raccolta del legname, dei manufatti in legno e degli sfridi di lavorazione viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs. 22/97.

7) Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili

I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti urbani ordinari.

Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso la piattaforma ecologica comunale, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima.

I materiali raccolti saranno avviati a smaltimento presso soggetti autorizzati.

8) Rifiuti vegetali

La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato viene effettuata mediante conferimenti diretti a cura del produttore presso la piattaforma ecologica comunale. In alternativa potrà essere istituito un servizio di raccolta domiciliare, effettuato anche solo per alcuni mesi dell'anno. Gli utenti dovranno conferire il materiale a bordo strada, nelle immediate vicinanze del proprio

domicilio. Il materiale conferito non dovrà costituire intralcio alla circolazione stradale e non dovrà costituire fattore di rischio per pedoni, ciclisti e autoveicoli. Gli sfalci e le potature dovranno essere conferiti a mezzo di contenitori a rendere (esempio: sacchi di iuta, cartoni etc.); le ramaglie dovranno essere legate in fascine di lunghezza massima pari a 2 metri. Il materiale raccolto verrà avviato presso impianti di compostaggio autorizzati.

9) Pile, batterie per autoveicoli, medicinali, oli minerali.

La raccolta separata delle pile e dei farmaci viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori sul territorio comunale e presso la piattaforma ecologica comunale. La raccolta separata delle batterie per autoveicoli e degli oli minerali viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori presso la piattaforma ecologica comunale. Il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Nota: *In base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13. 1.1998 di recepimento di due Direttive CEE, dal 13 luglio 1998 le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti presenti, e i rivenditori sono obbligati a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche.*

10) Rottami metallici, lattine in alluminio e banda stagnata.

La raccolta dei rottami metallici viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la piattaforma ecologica comunale. La raccolta delle lattine in alluminio e in banda stagnata viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in singole postazioni, e/o presso la piattaforma ecologica comunale. Il materiale verrà introdotte nei contenitori direttamente dagli utenti. Il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di recupero autorizzati.

11) Oli vegetali e grassi animali.

Il materiale viene raccolto mediante dislocazione di apposita cisternetta presso la piattaforma ecologica comunale. Il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di recupero autorizzati.

12) Prodotti e loro contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

Il materiale viene raccolto mediante dislocazione di apposito contenitore presso la piattaforma ecologica comunale. Il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati.

13) Rifiuti inerti.

Il materiale viene raccolto mediante dislocazione di apposito cassone scarrabile presso la piattaforma ecologica comunale. Il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di recupero autorizzati.

Articolo 30 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi per quei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Articolo 31 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta differenziata

La pianificazione ed il dimensionamento dei servizi devono essere effettuati tenendo conto delle normali condizioni operative.

La raccolta viene assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta porta a porta può essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti vengono di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

Il servizio porta a porta per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quelli prodotti dalle utenze non domestiche, purchè non eccedano il limite massimo di 2 mc per singolo conferimento della singola utenza, è garantito sul territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- le aree a verde pubblico.

Viene invece assicurata la raccolta a mezzo cassonetti di capienza 120 - 1.100 lt alle utenze domestiche e non domestiche aventi domicilio in sito non raggiungibile con mezzi meccanici. I suddetti cassonetti vengono posizionati nel sito accessibile ai mezzi dedicati alla raccolta più prossimo alle utenze.

Analogamente, per quanto riguarda la frazione secca residua, le utenze non domestiche esercenti attività di preparazione/somministrazione di alimenti vengono coperte da servizio mediante cassonetto dedicato, posto, compatibilmente con la disponibilità di spazi, nelle immediate vicinanze delle utenze stesse.

Per conferimenti di rifiuti assimilati superiori ai 2 mc di volume, i detentori devono utilizzare la piattaforma ecologica comunale, facendosi carico del trasporto.

I contenitori dei rifiuti per le raccolte porta a porta, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada, nelle immediate vicinanze del domicilio dell'utente con le seguenti modalità:

Frazione organica (F.O.R.S.U.) da utenze domestiche: esposizione dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta.

Frazione organica (F.O.R.S.U.) da utenze non domestiche: esposizione dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta;

Carta e cartone da utenze domestiche e non domestiche: esposizione dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta.

Imballaggi in plastica da utenze domestiche e non domestiche: esposizione dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta.

Vetro da utenze non domestiche (attività di preparazione/somministrazione di alimenti): esposizione dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta.

Frazione secca residua da utenze domestiche e non domestiche: esposizione dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta.

L'Amministrazione Comunale può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:

- frazione organica (F.O.R.S.U.) dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana, su tutto il territorio comunale;
- restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione secca residua): frequenza almeno settimanale su tutto il territorio comunale;
- imballaggi in plastica provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza almeno quindicinale;
- materiali in vetro provenienti da contenitori su strada: svuotamento quindicinale; per le utenze non domestiche esercenti attività di preparazione/somministrazione di alimenti, coperte dal servizio di raccolta domiciliare: frequenza almeno settimanale;
- pile e farmaci raccolti con contenitori dislocati sul territorio comunale: frequenza almeno mensile;
- materiali in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta o da contenitori su strada: frequenza almeno quindicinale.

Articolo 32 - Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc.).

CAPITOLO 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 33 - Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua e del mare;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Articolo 34 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite impresa concessionaria iscritta alla categoria 1 (attività spazzamento stradale meccanizzato) dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade e piazze comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario
 - siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 35 - Modalità di svolgimento del servizio

1 - Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2 - Servizi accessori

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

* Pulizia fontanelle

Il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché

non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

* Lavaggio delle aree pubbliche e zona mercato

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato, sentito al riguardo il parere della A.S.L. competente.

* Spurgo dei pozzetti stradali

Il Comune o l'Impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupaie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

* Estirpazione delle erbe

Periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

* Sgombero della neve

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di neviccate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di neviccate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove - preferibilmente all'interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del Servizio pubblico.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

3 - Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

Articolo 36 - Cestini getta carta e porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori.

E' comunque fatto divieto di conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.

L'Amministrazione Comunale assicura il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Articolo 37 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il servizio.

Di norma viene chiesto il versamento di un importo a titolo di cauzione, a garanzia della corretta conduzione igienico - sanitaria dell'area occupata.

La cauzione viene restituita al termine della sosta, dopo ispezione effettuata dal Comando di Polizia Urbana.

Articolo 38 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere obbligatoriamente raccolti, conservati e smaltiti dai gestori dei banchi di vendita.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

Nel caso di inottemperanza verranno applicate le sanzioni previste per l'abbandono di rifiuti in aree pubbliche di cui all'art. 45, allegato I, punto 13 del presente regolamento.

Articolo 39 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Articolo 40 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere e, qualora ciò avvenisse, a raccoglierne le deiezioni, come previsto dall'apposito regolamento di igiene.

Articolo 41 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

Articolo 42 - Educazione e informazione alla cittadinanza

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con Consorzi e coordinamenti di Comuni, con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Articolo 43 - Interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti

A partire dal 1.1.2004 la concessione di spazi comunali al fine dell'allestimento di feste popolari, fiere, sagre e simili, nel corso delle quali si somministrano alimenti di qualsiasi natura, è tassativamente subordinata all'utilizzo da parte dei soggetti organizzatori di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) che non siano "a perdere", bensì possano essere lavate, nel rispetto della normativa vigente in materia, e riutilizzate nell'ambito della stessa manifestazione. In deroga alla norma precedente, viene ammesso l'utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) "a perdere" qualora realizzati in materiali compatibili con il processo di compostaggio realizzato presso gli impianti cui il Comune conferisce la frazione umida. La suddetta compatibilità deve essere accertata preventivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, almeno il 30% della carta acquistata dall'Amministrazione Comunale dovrà essere prodotta con carta riciclata.

A partire dal 1.1.2004, nei capitolati d'appalto relativi al servizio di somministrazione di pasti nelle scuole d'ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, che verranno affidati a società concessionarie successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà essere previsto espressamente il divieto di utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) che siano "a perdere".

In deroga alla norma precedente, viene ammesso l'utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate, vassoi, vaschette e simili) "a perdere" qualora realizzati in materiali compatibili con il processo di compostaggio realizzato presso gli impianti cui il Comune conferisce la

frazione umida. La suddetta compatibilità deve essere accertata preventivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Articolo 44 - Abbandono di rifiuti

Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto di cui all'allegato 1.

Articolo 46 - Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Articolo 47 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Emilia Romagna.

Allegato 1

**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
E RELATIVE SANZIONI COMMUNICABILI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

VIOLAZIONI	SANZIONI
1 Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi o non conformi	da € 26,00 a € 105,00
2 Conferimento nei contenitori, di materiali in fase di combustione e/o sostanze liquide. Conferimento della frazione secca oggetto della raccolta porta a porta nei contenitori destinati ai rifiuti ingombranti.	€ 26,00
3 Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da € 260,00 a € 500,00
4 Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine di alluminio, plastica ecc.)	da € 26,00 a € 105,00
5 Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	€ 26,00
6 Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi	da € 26,00 a € 140,00
7 Conferimento di rifiuti speciali non assimilati	da € 260,00 a € 500,00
8 Conferimento in modo improprio o deposizione del materiale nei pressi dei contenitori per la raccolta	da € 26,00 a € 100,00
9 Mancato adeguamento del materiale erroneamente conferito alle richieste degli operatori comunali.	da € 26,00 a € 200,00
10 Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e rifiuti domestici	da € 50,00 a € 200,00

11 Mancata osservanza degli orari e del	da € 26,00 a € 100,00
---	-----------------------

	posizionamento dei rifiuti urbani sulla pubblica via.	
12	Introduzione di rifiuti speciali e di rifiuti speciali pericolosi nei pozzetti stradali e nelle caditoie	da € 260.00 a € 1100.00
13	Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolo	da € 100.00 a € 600.00
14	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti, manifestazioni, feste, accampamenti di nomadi	€ 700.0
15	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	da € 260.00 a € 2500.00
16	Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero della neve	da € 26.00 a € 110.00